

X 21117  
MUNICIPIO della CITTA' di MILAZZO  
Settore Gestione del Territorio


Prat. ed. n. 6384

CONCESSIONE EDILIZIA N. 26 /96

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. n. 24817, Gr. XXX, del 30/9/1994 ha trasmesso a questo Comune, per il parere previsto dall'art. 7 della L.r. 11.4.1981 n. 65, il progetto relativo alla realizzazione in Milazzo località Cacciola, di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e di vapore ad uso industriale;
- che la citata norma prevede che qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse Statate o Regionale da parte di Enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici i relativi progetti possono essere autorizzati dallo Assessore Regionale per il Territorio ed Ambiente, sentiti i Comuni interessati e il C.R.U. e che la autorizzazione assessoriale, ove rilasciata, costituisce a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico;
- che l'intervento proposto col progetto come sopra trasmesso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente interessa un'area normata dal Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Messina (A.S.I.) e comporta variante allo stesso Piano A.S.I. per quanto attiene la destinazione di zona;
- che l'area medesima, nel vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune risulta classificata quale D1 "Parte del territorio comunale destinata ad insediamenti industriali, compresa nel perimetro



dell'Agglomerato Industriale A.S.I."

Per essa valgono le norme di attuazione e le prescrizioni del Piano Regolatore del Consorzio A.S.I della Provincia di Messina approvato con D.P.C. 15 Dicembre 1967 e successive varianti;

- che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina con delibera Commissariale n. 8 del 2.8.1994 ha espresso, ai sensi dell'art.7 della L.r. 65/1981 modificato dall'art. 6 della L.r. 15/1991, "parere favorevole sul progetto della Termica Milazzo s.r.l. per la realizzazione di un impianto di cogenerazione atta alla produzione di energia elettrica e a vapore ad uso industriale da realizzarsi presso la Raffineria Mediterranea di Milazzo, fermo restando che dovrà essere presentato al Consorzio il progetto esecutivo prima del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Milazzo;

VISTO e richiamato il provvedimento n. 214 del 28/12/1994, e con esso tutti gli atti, i pareri, i provvedimenti, i Nulla-Osta, nello stesso richiamati e indicati, con il quale il Consiglio Comunale ha reso l'assenso previsto dall'art.7 della L.r. 65/1981 nel testo modificato dall'art. 6 della L.r. 15/1991 in ordine al progetto come sopra trasmesso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 716 D.R.U. del 5.10.1995, con il quale l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della L.r. 65/1981 e dell'art. 6 della L.r. 15/1991, la costruzione dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore ad uso industriale da realizzarsi in Milazzo in variante alle previsioni urbanistiche del P.R.G. e del Piano A.S.I.;

**PRESO ATTO:**

- che l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente con decreto n. 144/9 del 17.3.1995 ha concesso, con prescrizioni, il Nulla-Osta all'impianto di cui all'art. 5 della L.r. 181/1981;
- che l'Assessore Regionale all'Industria ha reso, con decreto n. 595 del 21.4.1995, l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 24.5.1988 n. 203;

VISTO che la "TERMICA MILAZZO s.r.l." con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia n. 592, iscritta al Reg. delle Società del Tribunale di Mon-



za al n. 54155, con cod. fisc. 02370720969, in esecuzione della della sopra richiamata delibera Consiliare n. 214 del 29.12.1994, ha presentato a questo Comune, in data 16.11.1995, il progetto esecutivo dei lavori e degli impianti;

RILEVATO che il progetto medesimo risulta munito dell'attestazione di conformità alle prescrizioni attuative del Piano Regolatore A.S.L., rese dal Presidente del Consorzio in data 20 Ottobre 1995;

VISTO che in ordine al superiore progetto, costituito da ventuno tavole oltre relazione tecnica a firma dell'ing. Angelo Croce da Milano, con codice fiscale CRC NGL 51E20 F205L;

- a) l'Ufficio tecnico comunale ha reso parere favorevole con rapporto istruttorio dell'11.12.1995;
- b) l'Ufficiale sanitario ha reso, in data 12.12.1995 "parere favorevole ai fini igienico-sanitari per quanto di competenza del servizio di Igiene Pubblica";
- c) la Commissione edilizia comunale ha espresso, a maggioranza, in data 21/12/1995, con dec. n. 183, parere favorevole a condizione che prima del rilascio della concessione edilizia venga presentata la documentazione richiesta dall'Ufficio tecnico comunale nella relazione dell'8.11.1994, nonché tutte le altre autorizzazioni e nulla-osta rilasciate dalle competenti autorità;

VISTO visto il parere favorevole reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina con nota prot. 284/7931 del 24.3.1994 e con nota prot. 1778/7931 del 13.11.1995;

VISTO che in data 13.2.1996 ai rogiti del Notaio Salvatore Alioto da Rometta rep. 33274 reg.to all'Ufficio del Registro di Milazzo il 23.2.1996 al n. 341, è intervenuto tra il Sindaco di questo Comune e la TERMICA MILAZZO s.r.l. un protocollo d'intesa atto a disciplinare gli impegni assunti dalla società in relazione alla costruzione dell'impianto;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta risulta che la società ha titolo per ottenere la concessione edilizia come comprovato dall'atto pubblico del 30.11.1995 in Notaio Mario Di Bella da Milazzo rep. n. 137948 reg.to a Milazzo il 1° Dicembre 1995 al n. 1571;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19.3.1956 n. 303;

VISTE le leggi 17.08.1942 n. 1150 e 06.08.1967 n. 765 e successive modifiche;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10;

VISTA la L.r. 27.12.1978 n. 71;

VISTA la L.r. 11.4.1981 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DA' CONCESSIONE

alla "TERMICA MILAZZO s.r.l." con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia n. 592, iscritta al Reg. delle Società del Tribunale di Monza al n.54155, con cod. fisc. 02370720969, con le prescrizioni tutte contenute nel Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 716/D.R.U. del 5.10.1995, nel Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 144/9 del 17.3.1995 e nel Decreto dell'Assessore Regionale all'Industria n. 595 del 21 Aprile 1995, nonché alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per la realizzazione in Milazzo località Cacciola, di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e di vapore ad uso industriale.

Il tutto da eseguirsi in conformità al progetto costituito da ventuno tavole oltre relazione tecnica meglio descritto in premessa, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La concessione edilizia anzidetta è soggetta alle prescrizioni che seguono alle quali la Società "TERMICA MILAZZO s.r.l." è tenuta ad uniformarsi :

#### ART. 1 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

La TERMICA MILAZZO s.r.l., il direttore dei lavori, l'impresa assuntrice, ognuno per la parte di rispettiva competenza, sono chiamati nell'esecuzione delle opere, all'integrale rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, termini, obblighi, etc. con-



tenuti nei decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e dell'Assessorato Regionale alla Industria richiamati in narrativa, ovvero nei pareri Nulla-Osta, autorizzazioni etc. resi in ordine alla pratica dagli Enti preposti, anche se non richiamati in premessa.

Devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore. I lavori stessi devono essere eseguiti così come previsti e per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro, a disposizione degli Organi di controllo, sino ad avvenuta ultimazione dell'opera.

Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome della ditta concessionaria;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la data ed il numero della presente concessione;
- la ditta o le ditte esecutrici dei lavori;
- la destinazione d'uso.

Prima di avanzare domanda d'uso la ditta titolare della concessione deve presentare, ove occorra, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

La ditta stessa è tenuta all'osservanza delle leggi 10.5.1976 n.319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30.4.1976 n.373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici; 13.7.1966 n.615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31.3.1968 n.186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Infine la ditta concessionaria è tenuta alla piena e completa osservanza della L.5.11.1971 n.1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a. e della legge 2.2.1974 n. 64, riguardante le costruzioni in zone sismiche, provvedendo a tutti gli adempimenti da esse previste.

In particolare la ditta è tenuta, prima dell'avvio delle opere strutturali, a presentare a questo Comune copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della legge 64/1974 per la verifica di rispondenza.

#### ART. 2 - TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

La presente concessione ha la validità di 365

giorni entro cui i lavori devono essere iniziati. I lavori medesimi devono essere completati entro il termine perentorio di 1095 giorni dal loro inizio in modo da rendere l'opera agibile e funzionale.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni con le quali la concessione sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati improrogabilmente entro 1095 giorni dal loro inizio.

Parimenti comporta la decadenza della concessione l'eventuale sospensione dei lavori dopo il loro inizio, per un periodo continuativo superiore a 365 giorni.

Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito e li si voglia completare, la ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ovvero l'autorizzazione per il completamento dell'opera. L'inizio dei lavori deve essere denunciato dalla ditta concessionaria con lettera raccomandata A.R. nella quale è obbligatorio indicare anche il direttore dei lavori, l'impresa assuntrice degli stessi e ove occorra, il collaudatore statico che devono sottoscrivere per accettazione. Parimenti deve essere denunciata la data di ultimazione dell'opera o la sua eventuale sospensione. Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori la ditta dovrà far pervenire una dichiarazione del direttore dei lavori contenente la elencazione delle opere già eseguite, con allegata documentazione fotografica anch'essa sottoscritta e data dal direttore dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione di agibilità.

#### ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile realizzando. Essa, inoltre, non assorbe tutte quelle altre autorizzazioni nulla-osta etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione di opere e dei servizi ad esse inerenti. Autorizzazioni delle quali la ditta concessionaria dovrà tempestivamente munirsi.

#### ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI

La ditta concessionaria è tenuta alla osservan-



za di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, di igiene, di polizia locale e tutela dell'ambiente, che, anche se qui non espressamente riportate si intendono richiamate e vincolanti.

#### ART. 5 - OBBLIGHI

La ditta titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, alla osservanza delle norme generali e di regolamenti e delle modalità esecutive specificate nella presente concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i contratti di appalto e di prestazione di opera, regolarmente registrati.

#### ART. 6 - TUTELA ARCHEOLOGICA

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di comunicare, con un anticipo di almeno dieci giorni e a mezzo telegramma l'inizio dei lavori di scavo e di sbancamento alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, Sezione Beni Archeologici, di Messina Via S. Maria dell'Arco is.453.

In ogni caso, ove nel corso dei suddetti lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, è necessario sospendere immediatamente i lavori dandone pronta comunicazione telegrafica a questo Comune ed alla suddetta Sezione per i Beni Archeologici.

MILAZZO, LI' 13 MAR. 1996

IL SINDACO  
(Dr. Proc. Carmelo Pino)

